SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(1103)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(FORLANI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(PANDOLFI)

e col Ministro dei Trasporti e « ad interim » della Marina Mercantile

(LATTANZIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 1978

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra Italia e Zaire relativo all'Accordo aereo tra i due Paesi del 7 dicembre 1962, effettuato a Roma il 9 maggio 1973 e dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica del Sudan sui servizi aerei tra ed oltre i rispettivi territori, con Allegato, firmato a Roma il 4 settembre 1975

ONOREVOLI SENATORI. — Il 7 dicembre 1962 fu firmato a Roma l'Accordo aereo fra l'Italia ed il Congo (oggi Zaïre), ratificato dall'Italia con legge 13 luglio 1966, n. 655, ed entrato in vigore il 19 ottobre 1967. Tale Accordo prevedeva, oltre alla parte propriamente normativa ed all'annesso, tre *Memoranda* concernenti rispettivamente:

1) capacità, frequenze e rotte;

2) clausola valutaria;

3) possibilità di utilizzare aerei di terze compagnie per l'effettuazione dei servizi convenuti.

Con Scambio di Note del 9 maggio 1973 si è provveduto a modificare l'annesso all'accordo aereo, cioè la tabella delle rotte. Sia l'evoluzione del traffico fra i due Paesi, sia le mutate esigenze tanto italiane quanto zairesi hanno resa necessaria una revisione dei diritti che i vettori nazionali sono autorizzati ad esercire nello svolgimento della loro attività.

Come logica conseguenza si è dovuto provvedere a modificare anche il *Memorandum* n. 1 il quale disciplinava specificamente la materia della capacità e delle frequenze.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300) — 2-3-4

Le nuove intese prevedono un ampliamento delle rispettive concessioni sia nella tabella delle rotte sia nel numero delle frequenze da operare e degli aeromobili da impiegare.

Col medesimo disegno di legge si intende provvedere alla ratifica anche dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica del Sudan sui servizi aerei tra ed oltre i rispettivi territori, firmato a Roma il 4 settembre 1975.

La parte normativa dell'Accordo, redatta sulla base dello schema tipo, prevede all'articolo 2, per le imprese designate, i diritti al sorvolo, allo scalo tecnico ed agli scali commerciali, ma il divieto per il cabotaggio.

L'articolo 3 definisce le modalità della designazione di una compagnia aerea quale vettore nazionale.

L'articolo 4 regola la materia doganale, consentendo alle imprese designate l'esenzione dai dazi doganali per i carburanti, per gli olii lubrificanti, per le provviste di bordo, per le parti di ricambio e per le attrezzature normali che si trovano a bordo di aerei.

L'articolo 5 stabilisce uguali ed eque opportunità nell'esercizio dei servizi concordati per ciascuna impresa designata.

L'articolo 6 fissa le modalità per la determinazione delle tariffe, seguendo, possibilmente, il meccanismo adottato dall'Associazione internazionale del trasporto aereo. In caso di disaccordo tra le parti per tale determinazione, è previsto il ricorso al meccanismo arbitrale stabilito dall'articolo 12.

L'articolo 7 regola la materia valutaria. A ciascuna compagnia è consentito di trasferire nel proprio Paese gli utili ottenuti nell'esercizio della propria attività commerciale svolta nel Paese dell'altra parte contraente, senza alcuna imposizione fiscale o restrizione.

Gli articoli 8 e 9 concedono il diritto alle due parti contraenti di istituire nel territorio dell'altra parte i propri uffici con personale qualificato, osservando la legislazione vigente.

L'articolo 10 statuisce il reciproco riconoscimento dei certificati di aeronavigabilità.

L'articolo 11 permette l'eventuale modifica dei termini dell'Accordo, mediante consultazioni tra le parti contraenti, il cui risultato dovrà essere confermato con uno scambio di Note diplomatiche.

L'articolo 12 disciplina la soluzione di eventuali controversie sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo attraverso il ricorso ad un tribunale arbitrale.

L'articolo 13 riguarda l'adeguamento dell'Accordo a convenzioni multilaterali in materia che venissero concluse dalle parti contraenti.

L'articolo 14 obbliga le parti a registrare l'Accordo presso l'ICAO.

L'articolo 15 definisce i termini nei quali ciascuna parte contraente può denunciare l'Accordo.

L'articolo 16 concerne l'entrata in vigore dell'Accordo che potrà avvenire dopo che uno scambio di Note abbia confermato l'espletamento definitivo delle procedure costituzionali previste al riguardo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono approvati i seguenti Atti internazionali:

a) Scambio di Note sulla sostituzione dell'Annesso e del *Memorandum* n. 1 allegati all'Accordo aereo tra la Repubblica italiana e la Repubblica dello Zaire del 7 dicembre 1962, effettuato a Roma il 9 maggio 1973;

b) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica del Sudan sui servizi aerei tra e oltre i rispettivi territori, con Allegato, firmato a Roma il 4 settembre 1975.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, alla clausola finale e all'articolo XVI degli Atti stessi.

Rome, le 9 Mai 1973

Excellence,

J'ai l'honneur de Vous proposer que, d'après l'Article IX de l'Accord Aérien en vigueur entre la République Italienne et la République du Zaïre, signé à Rome le 7 décembre 1962, l'Annexe et le Mémorandum no. 1 annexés à l'Accord ci-dessus mentionné soient remplacés comme suit:

1. Tableau des routes italiennes:

   Points en Italie - Kano - Kinshasa - Lusaka ou Johannesburg et vice-versa avec faculté d'omission d'escale(s) et avec pleins droits de trafic entre et sur tous les points de la route.

Tableau des routes zaïroises:

   Points au Zaïre - un point intermédiaire - Rome - Genève - Bruxelles et/ou Londres et vice-versa avec faculté d'omission d'escale(s) et avec pleins droits de trafic entre et sur tous les points de la route.

2. Les deux Parties Contractantes ont convenu d'accorder aux deux entreprises désignées l'exploitation de deux fréquences hebdomadaires chacune, sur les routes agréées avec des appareils de type DC8 ou DC10.

En outre, dans le cadre de l'exploitation des services agréés entre l'Italie et le Zaïre et vice-versa, les deux Parties Contractantes invitent leurs entreprises désigneées à conclure un accord commercial.

3. Les deux entreprises désignées auront la possibilité de desservir, sans droits de trafic, d'autres escales intermédiaires ou au-delà des territoires respectifs outre ceux spécifiés dans les tableaux des routes.

4. L'entreprise désignée du Zaïre aura le droit de desservir le point intermédiaire spécifié dans son tableau des routes, à choisir parmi les points suivants: Lagos, Kano, Accra, Fort Lamy, Douala et éventuellement Tunis.

5. L'expression « ou » indiquée dans les tableaux des routes italiennes et zaïroises signifie que les points spécifiés ne peuvent pas être exploités lors du même service mais ils peuvent être exploités simultanément par des services différents.

6. Les deux Parties Contractantes invitent les deux entreprises désignées à conclure un accord pour l'exploitation d'un service cargo entre les deux Pays.

7. Chaque Partie Contractante accorde à l'entreprise aérienne désignée par l'autre Partie Contractante le droit de transférer librement, au cours officiel de change, les revenus nets tirés par cette entreprise dans son territoire en relation avec le transport des passagers, de la poste et des marchandises.

Si Votre Excellence est d'accord sur ce qui précède, la présente note ainsi que Votre réponse constitueront un accord entre nos Gouvernements et aura pour effet de remplacer, à partir de la date de Votre réponse, l'Annexe et le Mémorandum no. 1 annexés à l'Accord Aérien signé à Rome le 7 décembre 1962.

Je Vous prie, Excellence, d'agréer l'expression de mes sentiments dévoués.

MEDICI

S.E. M. NGOUZA KARL-I-BOND

Commissaire d'Etat au Affaires Etrangères
et à la Coopération Internationale
de la République du Zaïre

Rome, le 9 Mai 1973

Excellence,

J'ai l'honneur d'accuser réception de Votre note datée d'aujourd'hui dont la teneur est la suivante:

« J'ai l'honneur de Vous proposer que, d'après l'Article IX de l'Accord Aérien en vigueur entre la République Italienne et la République du Zaïre, signé à Rome le 7 décembre 1962, l'Annexe et le Mémorandum no. 1 annexés à l'Accord ci-dessus mentionné soient remplacés comme suit:

1. Tableaux des routes italiennes:

   Points en Italie - Kano - Kinshasa - Lusaka ou Johannesburg et vice-versa avec faculté d'omission d'escale(s) et avec pleins droits de trafic entre et sur tous les points de la route.

Tableau des routes zaïroises:

   Points au Zaïre - un point intermédiaire - Rome - Genève - Bruxelles et/ou Londres et vice-versa avec faculté d'omission d'escale(s) et avec pleins droits de trafic entre et sur tous les points de la route.

2. Les deux Parties Contractantes ont convenu d'accorder aux deux entreprises désignées l'exploitation de deux fréquences hebdomadaires chacune, sur les routes agréées avec des appareils de type DC8 ou DC10.

En outre, dans le cadre de l'exploitation des services agréés entre l'Italie et le Zaïre et vice-versa, les deux Parties Contractantes invitent leurs entreprises désignées à conclure un accord commercial.

3. Les deux entreprises désignées auront la possibilité de desservir, sans droits de trafic, d'autres escales intermédiaires ou au-delà des territoires respectifs outre ceux spécifiés dans les tableaux des routes.

4. L'entreprise désignée du Zaïre aura le droit de desservir le point intermédiaire spécifié dans ton tableau des routes, à choisir parmi les points suivants: Lagos, Kano, Accra, Fort Lamy, Douala et éventuellement Tunis.

5. L'expression "ou" indiquée dans les tableaux des routes italiennes et zaïroises signifie que les points spécifiés ne peuvent pas être exploités lors du même service mais ils peuvent être exploités simultanément par des services différents.

6. Les deux Parties Contractantes invitent les deux entreprises désignées à conclure un accord pour l'exploitation d'un service cargo entre les deux Pays.

7. Chaque Partie Contractante accorde à l'entreprise aérienne désignée par l'autre Partie Contractante le droit de transférer librement, au cours officiel de change, les revenus nets tirés par cette entreprise dans son territoire en relation avec le transport des passagers, de la poste et des marchandises.

Si Votre Excellence est d'accord sur ce qui précède, la présente note ainsi que Votre réponse constitueront un accord entre nos Gouvernements et aura pour effet de remplacer, à partir de la date de Votre réponse, l'Annexe et le Mémorandum no. 1 annexés à l'Accord Aérien signé à Rome le 7 décembre 1962 ».

J'ai l'honneur de Vous informer que le Conseil Exécutif National de la République du Zaïre accepte Vos propositions et que par tant Votre note et la présente réponse constituent un accord entre nos Gouvernements respectifs entrant en vigueur dès aujourd'hui.

Agréez l'expression de mes sentiments dévoués.

NGOUZA KARL-I-BOND

S.E. Giuseppe MEDICI

Ministre des Affaires Etrangères
de la République Italienne

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B.: *Il testo facente fede è unicamente quello in lingua francese, qui sopra riportato.*

Roma, 9 maggio 1973

Eccellenza,

Ho l'onore di proporLe che, secondo l'Articolo IX dell'Accordo Aereo in vigore fra la Repubblica Italiana e la Repubblica dello Zaire, firmato a Roma il 7 dicembre 1962, l'Allegato e il *Memorandum* n. 1 allegati all'Accordo sopra menzionato siano sostituiti come segue:

1. Tabella delle rotte italiane:

   Punti in Italia - Kano - Kinshasa - Lusaka o Johannesburg e viceversa con facoltà di saltare uno o più scali e con pieno diritto di traffico fra e su tutti i punti della rotta.

Tabella delle rotte zairesi:

   Punti in Zaire - un punto intermedio - Roma - Ginevra - Bruxelles e/o Londra e viceversa con facoltà di saltare uno o più scali e con pieno diritto di traffico fra e su tutti i punti della rotta.

2. Le due Parti Contraenti hanno convenuto di concedere alle due compagnie designate l'utilizzazione di due frequenze settimanali ciascuna, sulle rotte convenute con apparecchi del tipo DC8 o DC10.

Inoltre, nel quadro dell'utilizzazione dei servizi convenuti fra l'Italia e lo Zaire e viceversa, le due Parti Contraenti invitano le loro compagnie designate a concludere un accordo commerciale.

3. Le due compagnie designate avranno la possibilità di servire, senza diritti di traffico, altri scali intermedi o oltre i territori rispettivi oltre quelli specificati nelle tabelle delle rotte.

4. La compagnia designata dello Zaire avrà il diritto di servire il punto intermedio specificato nella sua tabella delle rotte, da scegliersi fra i punti seguenti: Lagos, Kano, Accra, Fort Lamy, Douala ed eventualmente Tunisi.

5. Il termine « o » indicato nelle tabelle delle rotte italiane e zairesi significa che i punti specificati non possono essere utilizzati nel corso dello stesso servizio ma possono essere utilizzati contemporaneamente da servizi differenti.

6. Le due Parti Contraenti invitano le due compagnie designate a concludere un accordo per la gestione di un servizio di trasporto merci fra i due paesi.

7. Ogni Parte Contraente concede alla compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente il diritto di trasferire liberamente, al cambio ufficiale di valuta, le entrate nette ricavate da tale compagnia nel suo territorio in relazione con il trasporto dei passeggeri, della posta e delle merci.

Se Vostra Eccellenza è d'accordo su quanto precede, la presente nota e la Sua risposta costituiranno un accordo fra i nostri Governi e avrà per scopo di sostituire, a decorrere dalla data della Sua risposta, l'Allegato e il *Memorandum* n. 1 allegati all'Accordo Aereo firmato a Roma il 7 dicembre 1962.

La prego, Eccellenza, di gradire l'espressione dei miei sentimenti devoti.

MEDICI

S.E M. NGOUZA KARL-I-BOND

Commissario di Stato
per gli Affari Esteri e per la Cooperazione
Internazionale della Repubblica dello Zaire

Roma, 9 maggio 1973

Eccellenza,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua nota in data odierna di cui il tenore è il seguente:

« Ho l'onore di proporLe che, secondo l'Articolo IX dell'Accordo Aereo in vigore fra la Repubblica Italiana e la Repubblica dello Zaire, firmato a Roma il 7 dicembre 1962, l'Allegato e il *Memorandum* N. 1 allegati all'Accordo sopra menzionato siano sostituiti come segue:

1. Tabella delle rotte italiane:

   Punti in Italia - Kano - Kinshasa - Lusaka o Johannesburg e viceversa con facoltà di saltare uno o più scali e con pieno diritto di traffico fra e su tutti i punti della rotta.

Tabella delle rotte zairesi:

   Punti in Zaire - un punto intermedio - Roma - Ginevra - Bruxelles e/o Londra e viceversa con facoltà di saltare uno o più scali e con pieno diritto di traffico fra e su tutti i punti della rotta.

2. Le due Parti Contraenti hanno convenuto di concedere alle due compagnie designate l'utilizzazione di due frequenze settimanali ciascuna, sulle rotte convenute con apparecchi del tipo DC8 o DC10.

Inoltre, nel quadro dell'utilizzazione dei servizi convenuti fra l'Italia e lo Zaire e viceversa, le due Parti Contraenti invitano le loro compagnie designate a concludere un accordo commerciale.

3. Le due compagnie designate avranno la possibilità di servire, senza diritti di traffico, altri scali intermedi o oltre i territori rispettivi oltre quelli specificati nelle tabelle delle rotte.

4. La compagnia designata dello Zaire avrà il diritto di servire il punto intermedio specificato nella sua tabella delle rotte, da scegliersi fra i punti seguenti: Lagos, Kano, Accra, Fort Lamy, Douala ed eventualmente Tunisi.

5. Il termine "o" indicato nelle tabelle delle rotte italiane e zairesi significa che i punti specificati non possono essere utilizzati nel corso dello stesso servizio ma possono essere utilizzati contemporaneamente da servizi differenti.

6. Le due Parti Contraenti invitano le due compagnie designate a concludere un accordo per la gestione di un servizio di trasporto merci fra i due paesi.

7. Ogni Parte Contraente concede alla compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente il diritto di trasferire liberamente, al cam-

bio ufficiale di valuta, le entrate nette ricavate da tale compagnia nel suo territorio in relazione con il trasporto dei passeggeri, della posta e delle merci.

Se Vostra Eccellenza è d'accordo su quanto precede, la presente nota e la Sua risposta costituiranno un accordo fra i nostri Governi e avrà per scopo di sostituire, a decorrere dalla data della Sua risposta, l'Allegato e il *Memorandum* N. 1 allegati all'Accordo Aereo firmato a Roma il 7 dicembre 1962 ».

Ho l'onore d'informarLa che il Consiglio Esecutivo Nazionale della Repubblica dello Zaire accetta le Sue proposte e che quindi la Sua nota e la presente risposta costituiscono un accordo fra i nostri rispettivi Governi che entra in vigore a partire da oggi.

Gradisca l'espressione dei miei sentimenti devoti.

NGOUZA KARL-I-BOND

S.E. Giuseppe MEDICI

Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana

AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF ITALY AND THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE SUDAN ON AIR SERVICES BETWEEN AND BEYOND THEIR RESPECTIVE TERRITORIES

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Democratic Republic of the Sudan being parties to the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944;

Desiring to conclude an Agreement, for the purpose of regulating air services between and beyond their respective territories;

Have agreed as follows:

Article I

For the purpose of this Agreement, unless the context otherwise requires:

(*a*) the term "the Convention" means the Convention on International Civil Aviation, opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944, and includes any Annex adopted under Article 90 of that Convention and any amendment of the Annexes or Convention under Articles 90 and 94 thereof so far as those Annexes and amendments have become effective for or been ratified by both Contracting Parties;

(*b*) the term "Aeronautical Authorities" means in the case of the Democratic Republic of the Sudan, the Director General of Civil Aviation and any person or body authorised to perform a particular function to which this Agreement relates; and in the case of the Italian Republic, the Ministero dei Trasporti - Direzione Generale dell'Aviazione Civile and any person or body authorised to perform a particular function to which this Agreement relates;

(*c*) the term "designated airline" means an airline which one Contracting Party shall have designated, by written notification to the other Contracting Party, in accordance with Article III of the present Agreement, for the operation of the agreed services on the routes specified in the Annex;

(*d*) the term "territory" in relation to a State has the meaning assigned to it in Article 2 of the Convention;

(*e*) the terms "air service", "international air service", "airline" and "stop for non-traffic purpose" have the meaning respectively assigned to them in Article 96 of the Convention.

Article II

1. Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights specified in the present Agreement for the purpose of establishing air services on the routes specified in the Annex.

2. Subject to the provisions of the present Agreement, the airline designated by each Contracting Party shall enjoy the following rights:

(*a*) to fly without landing across the territory of the other Contracting Party;

(*b*) to make stops in the said territory for non-traffic purposes; and

(*c*) while operating an agreed service on a specified route, to make stops in the territory of the other Contracting Party at the points specified for that route in the Annex to the present Agreement for the purpose of putting down and taking on board international traffic in passengers, cargo and mail.

3. Nothing in paragraph (2) of this Article shall be deemed to confer on the airline of one Contracting Party the right of taking up, in the territory of the other Contracting Party, passengers, cargo or mail for remuneration of hire and destined for another point in the territory of that other Contracting Party.

Article III

1. Each Contracting Party shall have the right to designate in writing to the other Contracting Party one airline for the purpose of operating the agreed services on the routes specified in the Annex.

2. On receipt of the designation the other Contracting Party shall, subject to the provisions of paragraphs (3) and (4) of this Article, without delay grant to the airline designated the appropriate operating authorization.

3. The Aeronautical Authorities of one Contracting Party may require the airline designated by the other Contracting Party to satisfy them that it is qualified to fulfil the conditions prescribed under the laws and regulations normally and reasonably applied to the operation of international commercial air services by such authorities in conformity with the provisions of the Convention.

4. Each Contracting Party shall have the right to refuse to accept the designation of an airline and to withhold or revoke the grant to an airline of the authorization specified in paragraph (2) of this Article or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by a designated airline of the rights in Article II of this Agreement, in any case where it is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in its nationals. Each Contracting Party undertakes to supply all documents relating to this matter which may be requested by the other Contracting Party.

5. When an airline has been so designated and authorized it may begin at any time to operate the agreed services provided that a tariff

established in accordance with the provisions of Article VI of this Agreement is in force in respect of those services.

6. Each Contracting Party shall have the right to revoke en operating authorization or to suspend the exercise of the rights specified in Article II of this Agreement by an airline designated by the other Contracting Party, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise of these rights:

(*a*) in any case where it is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in nationals of such Contracting Party; or

(*b*) in the case of failure by that airline to comply with the laws or regulations of the Contracting Party granting these rights, or

(*c*) in case the airline otherwise fails to operate in accordance with the conditions prescribed under this Agreement.

7. Unless immediate revocation, suspension or imposition of the conditions mentioned in paragraph (6) of this Article is essential to prevent further infringements of laws or regulations, such right shall be exercised only after consultation with the other Contracting Party.

Article IV

1. Aircraft operated on international air services provided for in the present Agreement by the airline designated by one Contracting Party, as well as supplies of fuel and lubricants, aircraft stores, spare parts and the regular equipment on board such aircraft shall be exempt from customs duties, inspection fees and any other fiscal charge on arriving in the territory of the other Contracting Party.

2. There shall also be exempt from said customs and fiscal charges, with the exclusion of the charges relating to services rendered:

(*a*) fuel, lubricants, aircraft stores, spare parts and normal airborne equipment introduced and stored in the territory of one Contracting Party by the designated airline of the other Contracting Party and intended solely for use by aircraft of said airline;

(*b*) fuel, lubricants, aircraft stores, spare parts, regular equipment taken on board in the territory of the other Contracting Party by the designated airline of one Contracting Party, while operating the agreed services, within limits and conditions fixed by the Authorities of said other Contracting Party, and intended solely for use and consumption during the flight.

3. The materials enjoying the exemptions provided for in the preceding paragraphs shall not be used for purposes other than air services and must be re-exported if not used, unless their admission to home use is granted in accordance with the provisions in force in the territory of the Contracting Party concerned.

4. The exemptions set out in this Article and applicable also to the part of the above mentioned materials used or consumed during the flight over the territory of the Contracting Party granting the exemptions, may be subject to compliance with particular formalities normally applicable in said territory, including customs controls.

Article V

1. There shall be fair and equal opportunity for the airlines of both Contracting Parties to operate the agreed services on the specified routes between their respective territories.

2. In operating the agreed services, the designated airline of each Contracting Party shall take into account the interests of the designated airline of the other Contracting Party so as not to affect unduly the services which the latter provides on the whole or part of the same routes.

3. The agreed services provided by the designated airlines of the Contracting Parties shall bear close relationship to the requirements of the public for transportation on the specified routes and shall have as their primary objective the provision of capacity adequate to meet the current and reasonably anticipated requirements for the carriage of passengers, cargo and mail between the territory of the Contracting Party designating the airline and the country of ultimate destination of the traffic. Provision for the carriage of passengers, cargo and mail both taken up and put down at points on the specified routes in the territories of States other than that designating the airline shall be made in accordance with the general principle that capacity shall be related to:

(*a*) traffic requirements to and from the territory of the Contracting Party which has designated the airline;

(*b*) traffic requirements of the area through which the agreed services passes, after taking account of other transport services established by airlines of the States comprising the area; and

(*c*) the requirements of through airline operation.

Article VI

1. The tariffs on any agreed services shall be established at reasonable levels, due regard being paid to relevant factors including cost of operation, reasonable profit, characteristics of service (such as standards of speed and accommodation) and the tariffs of other airlines for any part of the specified route. These tariffs shall be fixed in accordance with the following provisions of this Article.

2. The tariffs referred to in paragraph 1) of this Article, together with the rates of agency commission used in conjunction with them, shall, if possible, be agreed in respect of each of the specified routes

between the designated airlines concerned in consultation with other airlines operating over the whole or part of that route, and such agreement, where possible, will be reached through the ratefixing machinery of the International Air Transport Association.

3. The tariffs so agreed shall be submitted for the approval of the Aeronautical Authorities of both Contracting Parties at least ninety (90) days before the proposed date of their introduction. In special cases, this period may be reduced, subejct to the agreement of the said Authorities.

4. This approval may be given expressely. If neither of the Aeronautical Authorities has expressed disapproval within thirty (30) days from the date of submission, in accordance with paragraph 3) of this Article, these tariffs shall be considered as approved. In the event of the period for submission being reduced, as provided for in paragraph 3), the Aeronautical Authorities may agree that the period within which any disapproval must be notified shall be less than thirty (30) days.

5. If the designated airlines cannot agree on any of these tariffs, or if for some reason a tariff cannot be agreed in accordance with the provisions of paragraph 2) of this Article, the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties shall try to determine the tariff by agreement between themselves.

6. If the Aeronautical Authorities cannot agree on the approval of any tariff submitted to them under paragraph 2) of this Article or on the determination of any tariff under paragraph 5), the dispute shall be settled in accordance with the provisions of Article XII of the present Agreement.

7. A tariff established in accordance with the provisions of this Article shall remain in force until a new tariff has been established.

Article VII

Each Contracting Party shall grant the right of free tranfer in convertible currency at the official rate of exchange of the excess of receipts over expenditures earned by the designated airline of the other Contracting Party in connection with sales related to carriage of passengers, mail and cargo on its own territory.

Such transfers shall not be subject to any imposition or restriction.

Article VIII

1. The laws, regulations and administrative requirements of one Contracting Party relating on its territory to the admission, stay or departure of aircraft engaged in international air navigation or to the operation, navigation and behaviour of such aircraft while within its territory, shall be applicable to the aircraft of the designated airline of the other Contracting Party.

2. The laws, regulation and administrative requirements of each Contracting Party relating on its territory to the admission, stay and departure of passengers, crews, cargo and mail, such as regulations relating to entry, departure, emigration, immigration, customs and health shall be applicable to passengers, crews, cargo and mail carried on by the aircraft of the airline designated by the other Contracting Party while within its territory.

Article IX

1. Each Contracting Party shall grant to the designated airline of one Contracting Party, on a basis of reciprocity, the right to maintain in the points specified in the route schedule on the territory of the other Contracting Party such offices and administrative commercial and technical personnel chosen among nationals from either or both Contracting Parties as may be necessary for the requirements of the designated airline.

The employment of third country nationals in the territory of either Contracting Party shall be possible only subject to the approval of the Aeronautical Authorities concerned.

2. The personnel of the other Contracting Party or nationals of a third country shall be subject to the laws relating to the admission and stay in the territory of the other Contracting Party such as the laws, regulation and administrative requirements applicable in that territory.

3. The number and names of such personnel mentioned in para 2) of this Article shall be submitted for approval to the Aeronautical Authorities of the two Contracting Parties.

Article X

Certificates of airworthiness, certificates of competency and licences issued by one Contracting Party or rendered valid and still in force shall be recognized as valid by the other Contracting Party.

Each Contracting Party reserves the right, however, to refuse to recognise, for the purpose of flight over its own territory, the certificates of competency and licences, granted to its own nationals by the other Contracting Party or by a third Country.

Article XI

1. In a spirit of close co-operation, the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties shall consult each other from time to time with a view to ensuring the implementation of, and satisfactory compliance with, the provisions of this Agreement and its Annex.

2. If either of the Contracting Parties considers it desirable to modify the terms of this Agreement, it may at any time propose in writing such modification to the other Contracting Party. Consultations between the two Contracting Parties concerning such proposed modification may by either oral or in writing and shall unless otherwise agreed, begin within a period of sixty days from the date of the request made by one of the Contracting Parties.

3. In the event that either of the Contracting Parties considers it desirable to modify the Annex of this Agreement such modification shall be agreed upon in consultation between the Aeronautical Authorities of the two Contracting Parties.

4. Any modification to this Agreement or its Annex in accordance with paragraphs 2 and 3 of this Article shall come into effect when they have been confirmed by an Exchange of Notes through the diplomatic channels.

Article XII

1. If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of this Agreement, the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties shall endeavour to settle it by negotiations between themselves.

2. If the Aeronautical Authorities fail to settle the dispute, the Contracting Parties will endeavour to settle it.

3. If such Governments fail to reach a settlement by negotiation, the Contracting Parties may agree to refer the dispute for decision to some person or body; if they do not so agree, the dispute shall, at the request of either Contracting Party, be submitted for decision to a tribunal of three arbitrators, one to be nominated by each Contracting Party and the third to be appointed by the two so nominated. Each of the Contracting Parties shall nominate an arbitrator within a period of sixty (60) days from the date of receipt by either Contracting Party from the other of a notice through diplomatic channels requesting arbitration of the dispute by such a tribunal and the third arbitrator shall be appointed within a further period ot sixty (60) days. If either of the Contracting Parties fails to nominate an arbitrator within the period specified, or if the third arbitrator is not appointed within the period specified, the President of the Council of the International Civil Aviation Organization may be requested by either Contracting Party to appoint an arbitrator or arbitrators as the case requires. In such case, the third arbitrator shall be a national of a State other than any of the Parties to this Agreement and shall act as President of the arbitral tribunal.

4. Any decision given by an arbitration tribunal under paragraph 3) of this Article shall, unless the Contracting Parties decide otherwise

at the time of setting up the tribunal, be binding on both Contracting Parties.

Article XIII

In the event of the conclusion of any general multilateral Convention concerning air transport to which both Contracting Parties adhere, the present Agreement shall be amended so as to conform with the provisions of such Convention.

Article XIV

The present Agreement and any modifications or amendments in accordance with Article XI shall be registered with the International Civil Aviation Organization.

Article XV

Either Contracting Party may at any time give notice to the other Contracting Party of its decision to terminate this Agreement; such notice shall be simultaneously communicated to the International Civil Aviation Organisation. In such case the Agreement shall terminate twelve (12) months after the date of receipt of the notice by the other Contracting Party, unless the notice to terminate is withdrawn by agreement before the expiry of this period. In the absence of acknowledgement of receipt by the other Contracting Party, notice shall be deemed to have been received fourteen (14) days after the receipt of the notice by the International Civil Aviation Organization.

Article XVI

This Agreement shall come into force as soon as the Contracting Parties exchange diplomatic notes confirming that the Agreement has been ratified according to their constitutional requirements.

In witness whereof the undersigned, being appointed and duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in duplicate at Rome in the English Language, this fourth day of September 1975.

For the Government of the Republic of Italy

Felice SANTINI

For the Government of the Democratic Republic of the Sudan

Hassan BESHIR

ANNEX

1. Routes to be operated by the designated airline of the Sudan in both directions for mixed and/or all cargo services with full traffic rights:

Points in the Sudan - Intermediate Points (Cairo, Athens, Belgrade) - Points in Italy (Rome) - Points Beyond (Munich, Geneva or Zurich, Frankfurt, Paris, Brussels, Amsterdam, London).

Any or all points of the specified routes may, at the option of the designated airline, be omitted on any or all flights.

2. Routes to be operated by the designated airline of Italy in both directions for mixed and/or all cargo services with full traffic rights:

Points in Italy - Intermediate Points (Athens, Cairo, Jeddah) - Points in the Sudan (Khartoum) - Points Beyond (Asmara, Addis Ababa, Mogadishu, Entebbe and/or Nairobi and/or Dar Es Salaam, Lusaka and beyond).

Any or all points of the specified routes may, at the option of the designated airline, be omitted on any or all flights.

3. The designated airline of each Contracting Party shall be entitled to operate mixed and/or all cargo services up to the number of three frequencies per week with aircraft of the type of DC8-B707 or of similar capacity.

4. The designated airline of each Contracting Party may at its convenience call at intermediate point(s) or point(s) beyond the territory of the other Contracting Party, different from those specified at the route schedule. However it will not be allowed to exercise traffic rights between this or these point(s) and the point in the territory of the other Contracting Party unless these rights have been previously granted by the Aeronautical Authorities of the other Contracting Party.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B.: *Il testo facente fede è unicamente quello in inglese, qui sopra riportato.*

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL SUDAN IN MATERIA DI SERVIZI AEREI TRA I LORO RISPETTIVI TERRITORI E AL DI LÀ DI ESSI

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Democratica del Sudan, essendo Parti della Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944;

Desiderando concludere un Accordo al fine di regolare i servizi aerei tra i loro rispettivi territori e al di là di essi;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

Ai fini del presente Accordo, salvo diversamente richiesto dal contesto:

a) il termine « la Convenzione » indica la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, ed include ogni Allegato adottato ai sensi dell'Articolo 90 di tale Convenzione e ogni emendamento agli Allegati o alla Convenzione, ai sensi degli Articoli 90 e 94 della stessa, nella misura in cui tali Allegati ed emendamenti sono entrati in vigore o sono stati ratificati da entrambe le Parti Contraenti;

b) il termine « Autorità Aeronautiche » indica, nel caso della Repubblica Democratica del Sudan, il Direttore Generale dell'Aviazione Civile e qualsiasi persona o ente autorizzati a svolgere una funzione particolare cui il presente Accordo faccia riferimento; e, nel caso della Repubblica italiana, il Ministero dei Trasporti - Direzione Generale dell'Aviazione Civile e qualsiasi persona o ente autorizzati a svolgere una funzione particolare cui il presente Accordo faccia riferimento;

c) il termine « compagnia aerea designata » indica una compagnia aerea che una Parte Contraente avrà designato, con notifica per iscritto all'altra Parte Contraente, in conformità all'articolo III del presente Accordo, per l'esercizio dei servizi concordati sulle rotte specificate all'Allegato;

d) il termine « territorio » in relazione ad uno Stato ha il significato attribuitogli dall'Articolo 2 della Convenzione;

e) i termini « servizio aereo », « servizio aereo internazionale », « compagnia aerea », e « scalo per scopi non commerciali » hanno il significato rispettivamente assegnato loro dall'Articolo 96 della Convenzione.

Articolo II

1. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti specificati nel presente Accordo, al fine di istituire servizi aerei sulle rotte specificate all'Allegato.

2. Subordinamente alle disposizioni del presente Accordo, la compagnia aerea designata da ciascuna Parte Contraente godrà dei seguenti diritti:

a) di volare senza scalo attraverso il territorio dell'altra Parte Contraente;

b) di effettuare scali nel detto territorio per scopi non commerciali;

c) nell'esercizio di un servizio concordato su una rotta specificata, di effettuare scali nel territorio dell'altra Parte Contraente, nei punti specificati per tale rotta nell'allegato al presente Accordo, al fine di scaricare e caricare, per traffico internazionale, passeggeri, merci e posta.

3. Nulla di quanto disposto al paragrafo (2) del presente articolo sarà inteso nel senso di conferire alla compagnia aerea di una Parte Contraente il diritto di caricare, nel territorio dell'altra Parte Contraente, dietro compenso o a seguito di affitto, passeggeri, merci e posta destinati ad un altro punto nel territorio di tale altra Parte Contraente.

Articolo III

1. Ciascuna Parte Contraente avrà il diritto di designare, per iscritto, all'altra Parte Contraente una compagnia aerea per l'esercizio dei servizi concordati sulle rotte specificate all'Allegato.

2. Ricevuta la designazione, l'altra Parte Contraente dovrà, subordinatamente alle disposizioni dei paragrafi (3) e (4) del presente Articolo, concedere, senza indugio, alla compagnia aerea designata l'apposita autorizzazione all'esercizio.

3. Le Autorità Aeronautiche di una Parte Contraente possono richiedere alla compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente di dimostrar loro di essere qualificata a soddisfare le condizioni prescritte ai sensi delle leggi e dei regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati in materia di esercizio di servizi aerei commerciali internazionali da tali Autorità, in conformità alle disposizioni della Convenzione.

4. Ciascuna Parte Contraente avrà il diritto di rifiutare di accettare la designazione di una compagnia aerea e di sospendere o revocare ad una compagnia aerea la concessione dell'autorizzazione specificata al paragrafo (2) del presente Articolo, o di imporre all'esercizio da parte di una compagnia aerea designata dei diritti di cui all'Arti-

colo II del presente Accordo quelle condizioni che essa ritenga necessarie, qualora essa reputi non essere stato dimostrato che la maggior quota della proprietà ed il controllo effettivo di tale compagnia aerea sono detenuti dalla Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea o da suoi cittadini. Ciascuna Parte Contraente s'impegna a fornire all'altra Parte Contraente tutti quei documenti relativi a tale materia che questa possa richiederle.

5. Allorchè una compagnia aerea sia stata in tal modo designata ed autorizzata, essa potrà iniziare in qualsiasi momento ad effettuare i servizi concordati, a condizione che, riguardo a tali servizi, sia in vigore una tariffa, fissata in conformità alle disposizioni dell'Articolo VI del presente Accordo.

6. Ciascuna Parte Contraente avrà il diritto di revocare un'autorizzazione all'esercizio o di sospendere l'esercizio dei diritti specificati all'Articolo II del presente Accordo da parte di una compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente, o di imporre quelle condizioni che essa ritenga necessarie per l'esercizio di tali diritti:

a) qualora essa reputi non essere stato dimostrato che la maggior quota della proprietà e il controllo effettivo di tale compagnia aerea sono detenuti dalla Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea o da cittadini di tale Parte Contraente; o

b) qualora tale compagnia aerea abbia mancato di conformarsi alle leggi e ai regolamenti della Parte Contraente che ha concesso tali diritti; o

c) qualora la compagnia aerea manchi in altro modo di operare in conformità alle condizioni prescritte ai sensi del presente Accordo.

7. Salvo che l'immediata revoca, sospensione o imposizione delle condizioni di cui al paragrafo (6) del presente Articolo siano essenziali onde prevenire ulteriori trasgressioni alle leggi e ai regolamenti, tale diritto verrà esercitato solo dopo consultazioni con l'altra Parte Contraente.

Articolo IV

1. L'aeromobile impiegato nei servizi aerei internazionali, di cui al presente Accordo, da parte della compagnia aerea designata da una Parte Contraente, come pure le provviste di carburante e di lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e il normale equipaggiamento a bordo di tale aeromobile saranno esenti da dazi doganali, tasse d'ispezione e qualsiasi altro onere fiscale all'atto dell'arrivo sul territorio dell'altra Parte Contraente.

2. Da detti dazi doganali e oneri fiscali, ad esclusione degli oneri relativi a servizi resi, saranno anche esenti:

a) carburante, lubrificanti, provviste di bordo, parti di ricambio e il normale equipaggiamento portato a bordo e immagazzinato

sul territorio di una Parte Contraente dalla compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente e destinati ad essere utilizzati esclusivamente da tale compagnia aerea;

b) carburante, lubrificanti, provviste di bordo, parti di ricambio e il normale equipaggiamento imbarcati sul territorio dell'altra Parte Contraente dalla compagnia aerea designata di una Parte Contraente, nel corso dell'esercizio dei servizi concordati, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalle Autorità di tale altra Parte Contraente, e destinati ad essere utilizzati e consumati esclusivamene durante il volo.

3. I materiali che godono delle esenzioni di cui ai precedenti paragrafi non dovranno essere utilizzati per scopi diversi dai servizi aerei e debbono essere riesportati in caso di mancata utilizzazione, salvo che non venga loro concesso il permesso di immissione sul mercato interno, conformemente alle disposizioni in vigore nel territorio della Parte Contraente interessata.

4. Le esenzioni stabilite nel presente Articolo ed applicabili anche a quella parte dei sunnominati materiali utilizzata o consumata nel corso del volo sul territorio della Parte Contraente che concede le esenzioni, possono essere soggette a conformarsi a particolari formalità, applicabili di norma su detto territorio, ivi inclusi i controlli doganali.

Articolo V

1. Alle compagnie aeree di entrambe le Parti Contraenti dovranno essere concesse eque ed eguali opportunità di effettuare i servizi concordati sulle rotte specificate tra i loro rispettivi territori.

2. Nell'esercizio dei servizi concordati, la compagnia aerea designata di ciascuna Parte Contraente dovrà tener conto degli interessi della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente, in modo da non provocare indebiti intralci ai servizi forniti da quest'ultima su tutte o su parte delle stesse rotte.

3. I servizi concordati forniti dalle compagnie aeree designate delle Parti Contraenti dovranno essere in stretto rapporto con le esigenze del pubblico in materia di trasporto sulle rotte specificate e dovranno avere come loro obiettivo primario la fornitura di una capienza adeguata a soddisfare le esigenze correnti e ragionevolmente prevedibili per il trasporto di passeggeri, merci e posta tra il territorio della Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea ed il paese di destinazione finale del traffico. Le disposizioni relative al trasporto di passeggeri, merci e posta sia imbarcati che sbarcati nei punti delle rotte specificate nei territori di Stati diversi da quelli che hanno designato la compagnia aerea verranno effettuate in conformità al principio generale secondo cui la capienza dovrà essere in rapporto a:

a) le esigenze del traffico da e per il territorio della Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea;

b) le esigenze del traffico relative all'area attraverso cui passano i servizi concordati, dopo aver tenuto conto di altri servizi di trasporto istituiti dalle compagnie aeree degli Stati facenti parte dell'area e

c) le esigenze dell'esercizio di voli senza scalo.

Aricolo VI

1. Le tariffe relative a qualsiasi servizio concordato dovranno essere fissate a livelli ragionevoli, tenendo in debito conto tutti i relativi fattori, ivi inclusi i costi di esercizio, un profitto ragionevole, le caratteristiche del servizio (quali gli standards di velocità e di comodità) e le tariffe praticate da altre Compagnie aeree relativamente a qualsiasi tratto della rotta specificata.

Queste tariffe verranno fissate in osservanza delle seguenti disposizioni del presente Articolo.

2. Le tariffe di cui al paragrafo (1) del presente Articolo, unitamente agli oneri per diritti d'agenzia ad esse connessi, dovranno, se possibile, essere concordate, per ognuna delle rotte specificate, tra le compagnie aeree designate e interessate mediante consultazioni con altre compagnie aeree che operino su tutta, o parte di, tale rotta; tale accordo, ove possibile, verrà raggiunto attraverso il meccanismo di fissazione delle tariffe della Associazione Internazionale per il Trasporto Aereo.

3. Le tariffe così concordate dovranno essere sottoposte all'approvazione delle Autorità Aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti almeno novanta (90) giorni prima della data prevista per la loro introduzione. In casi speciali, tale periodo può essere ridotto, previo consenso di dette Autorità.

4. Tale consenso può essere dato esplicitamente. Qualora nessuna delle Autorità Aeronautiche abbia espresso il proprio disaccordo entro entra (30) giorni dalla data di presentazione, queste tariffe, in conformità al paragrafo (3) del presente Articolo, verranno considerate approvate. Ove il periodo per la presentazione sia stato ridotto, come previsto al paragrafo (3), le Autorità Aeronautiche possono convenire che il periodo entro cui debba essere notificato qualsiasi disaccordo sia inferiore ai trenta (30) giorni.

5. Qualora le compagnie aeree designate non riescano a concordare su una qualsiasi di queste tariffe, o se per qualche motivo non si possa concordare una tariffa, conformemente alle disposizioni del paragrafo (2) del presente Articolo, le Autorità Aeronatutiche delle Parti Contraenti dovranno tentare di determinare le tariffe mediante accordi tra loro.

6. Qualora le Autorità Aeronautiche non possano concordare sull'approvazione di una qualsiasi tariffa, presentata loro ai sensi del paragrafo (2) del presente Articolo, o sulla determinazione di una qualsiasi

tariffa, ai sensi del paragrafo (5), la controversia verrà risolta in conformità alle disposizioni dell'Articolo XII del presente accordo.

7. Una tariffa fissata conformemente alle disposizioni del presente Articolo resterà in vigore finchè non venga fissata una nuova tariffa.

Articolo VII

Ciascuna Parte Contraente concederà il diritto del libero trasferimento, in valuta convertibile e al tasso ufficiale di cambio, degli introiti eccedenti le spese guadagnati dalla compagnia aerea designata dell'altra Parte Contraente in relazione alle vendite connesse al trasporto di passeggeri, merci e posta sul proprio territorio.

Tali trasferimenti non saranno soggetti ad alcuna imposizione o restrizione.

Articolo VIII

1. Le leggi, i regolamenti e le norme amministrative di una Parte Contraente relativi all'ammissione, permanenza, o partenza, sul proprio territorio, di un aeromobile impiegato nella navigazione aerea internazionale o relativi all'esercizio, alla navigazione e al comportamento di tale aeromobile allorchè sia nell'ambito del proprio territorio si applicheranno all'aeromobile della compagnia aerea designata dell'altra Parte Contraente.

2. Le leggi, i regolamenti e le norme amministrative di ciascuna Parte Contraente relativi all'ammissione, permanenza e partenza, sul proprio territorio, di passeggeri, equipaggi, merci e posta, quali i regolamenti relativi all'entrata, partenza, emigrazione, immigrazione, dogana e sanità, si applicheranno ai passeggeri, agli equipaggi, alle merci e alla posta trasportati dall'aeromobile della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente mentre sono nell'ambito del proprio territorio.

Articolo IX

1. Ciascuna Parte Contraente concederà alla compagnia aerea designata di una Parte Contraente, su basi di reciprocità, il diritto di tenere, nei punti specificati nella tabella delle rotte sul territorio dell'altra Parte Contraente, quegli uffici e quel personale amministrativo, commerciale e tecnico, scelto fra cittadini di una delle due o di entrambe le Parti Contraenti, che possano essere necessari per le esigenze della compagnia aerea designata.

L'impiego di cittadini di paesi terzi nel territorio di una delle Parti Contraenti sarà possibile solo su approvazione delle Autorità Aeronautiche competenti.

2. Il personale dell'altra Parte Contraente o i cittadini di un paese terzo saranno soggetti alle leggi in materia di ammissione e soggiorno nel territorio dell'altra Parte Contraente quali le leggi, i regolamenti e le norme amministrative applicabili in tale territorio.

3. Il numero ed i nominativi di tale personale, citato al paragrafo (2) del presente Articolo, verranno sottoposti all'approvazione delle Autorità Aeronautiche delle due Parti Contraenti.

Articolo X

I certificati di navigabilità aerea, i certificati di competenza e le licenze rilasciati da una Parte Contraente, o convalidati e ancora in vigore, verranno riconosciuti come validi dall'altra Parte Contraente.

Ciascuna Parte Contraente, tuttavia, si riserva il diritto di rifiutare di riconoscere, ai fini del sorvolo del suo territorio, i certificati di competenza e le licenze concessi ai propri cittadini dall'altra Parte Contraente o da un paese terzo.

Articolo XI

1. In uno spirito di stretta cooperazione, le Autorità Aeronautiche delle Parti Contraenti si consulteranno l'un l'altra, di tanto in tanto, al fine di assicurare l'attuazione e una soddisfacente osservanza delle disposizioni del presente Accordo e del suo Allegato.

2. Qualora una delle Parti Contraenti reputi auspicabile modificare i termini del presente Accordo, essa può in qualsiasi momento proporre, per iscritto, tali modifiche all'altra Parte Contraente. Le consultazioni tra le due Parti Contraenti in connessione a tali modifiche proposte potranno avvenire sia verbalmente che per iscritto e, salvo diversamente concordato, avranno inizio entro un termine di sessanta (60) giorni dalla data della richiesta presentata da una delle Parti Contraenti.

3. Qualora una delle Parti Contraenti ritenga sia auspicabile modificare l'Allegato al presente Accordo, tale modifica verrà concordata mediante consultazioni tra le Autorità Aeronautiche delle due Parti Contraenti.

4. Qualsiasi modifica al presente Accordo o al suo Allegato, conformemente ai paragrafi (2) e (3) del presente Articolo, entrerà in vigore allorchè è stata confermata con uno Scambio di Note attraverso i canali diplomatici.

Articolo XII

1. Se dovesse sorgere una qualsiasi controversia tra le Parti Contraenti relativamente all'interpretazione o all'applicazione del presente

Accordo, le Autorità Aeronautiche delle Parti Contraenti si sforzeranno di risolverla mediante negoziati tra loro.

2. Ove le Autorità Aeronautiche non riuscissero a risolvere la controversia, le Parti Contraenti si sforzeranno di risolverla.

3. Qualora i Governi non dovessero raggiungere una soluzione tramite negoziato, le Parti Contraenti possono convenire di demandare la controversia alle decisioni di qualche persona o ente; se esse non dovessero concordare in tal senso, la controversia, su richiesta di una delle due Parti Contraenti, verrà sottoposta alla decisione di un Tribunale di tre arbitri, di cui uno nominato da ciascuna Parte Contraente e il terzo designato dai primi due arbitri nominati in tal modo. Ciascuna delle Parti Contraenti nominerà un arbitro entro un termine di sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento da parte di una delle Parti Contraenti dall'altra di una notifica, attraverso i canali diplomatici, con la richiesta di arbitrato della controversia da parte di un Tribunale arbitrale, e il terzo arbitro dovrà essere designato entro un ulteriore termine di sessanta (60) giorni. Ove una delle Parti Contraenti non dovesse nominare un arbitro entro il termine specificato, o qualora il terzo arbitro non venga designato entro il termine specificato, una delle Parti Contraenti può richiedere al Presidente del Consiglio dell'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile di designare un arbitro o arbitri, a seconda delle circostanze. In tal caso, il terzo arbitro dovrà essere un cittadino di uno Stato diverso dalle Parti al presente Accordo e agirà in veste di Presidente del Tribunale arbitrale.

4. Ogni decisione emanata da un Tribunale arbitrale, ai sensi del paragrafo (3) del presente Articolo, sarà vincolante per entrambe le Parti Contraenti, salvo che le Parti Contraenti decidano diversamente al tempo della istituzione del Tribunale arbitrale.

Articolo XIII

Nel caso venga conclusa una qualsiasi Convenzione generale multilaterale riguardante il trasporto aereo, cui entrambe le Parti Contraenti aderiscano, il presente Accordo verrà emendato al fine di conformarlo alle disposizioni di tale Convenzione.

Articolo XIV

Il presente Accordo e ogni modifica o emendamento, in conformità all'Articolo XI, saranno registrati presso l'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile.

Articolo XV

Una delle Parti Contraenti può, in qualsiasi momento, notificare all'altra Parte Contraente la sua decisione di porre termine al presente

Accordo; tale notifica dovrà essere comunicata simultaneamente all'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile. In tal caso, l'Accordo terminerà dodici (12) mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte dell'altra Parte Contraente, salvo che la notifica di termine non venga ritirata per accordo prima dello scadere di tale periodo. In mancanza di avviso di ricevuta da parte dell'altra Parte Contraente, si riterrà che la notifica è stata ricevuta quattordici (14) giorni dopo il ricevimento della notifica da parte dell'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile.

Articolo XVI

Il presente Accordo entrerà in vigore non appena le Parti Contraenti si scambieranno le Note Diplomatiche con cui confermano che l'Accordo è stato ratificato, in osservanza dei rispettivi dettami costituzionali.

In fede di ciò i sottoscritti, debitamente designati ed autorizzati a ciò dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in duplice esemplare a Roma, nella lingua inglese, il quarto giorno di settembre, 1975.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

Felice SANTINI

Per il Governo
della Repubblica Democratica
del Sudan

Hassan BESHIR

ALLEGATO

1. Le rotte seguite dalla compagnia aerea designata del Sudan in entrambe le direzioni per servizi misti e/o di sole merci con pieni diritti di traffico saranno:

Punti nel Sudan - Punti intermedi (Cairo, Atene, Belgrado) - Punti in Italia (Roma) - Punti al di là (Monaco, Ginevra o Zurigo, Francoforte, Parigi, Bruxelles, Amsterdam, Londra).

A scelta della compagnia aerea designata, potrà essere omesso, per qualsiasi o per tutti i voli, uno o tutti i punti delle rotte specificate.

2. Le rotte seguite dalla compagnia aerea designata dell'Italia in entrambe le direzioni per servizi misti e/o di sole merci con pieni diritti di traffico saranno:

Punti in Italia - Punti intermedi (Atene, Cairo, Gedda) - Punti in Sudan (Khartoum) - Punti al di là (Asmara, Addis Abeba, Mogadiscio, Entebbe e/o Nairobi e/o Dar-Es-Salam, Lusaka e oltre).

A scelta della compagnia aerea designata, potrà essere omesso, per qualsiasi o per tutti i voli, uno o tutti i punti delle rotte specificate.

3. La compagnia aerea designata di ciascuna Parte Contraente avrà il diritto di effettuare servizi misti e/o di sole merci fino alla frequenza di tre volte a settimana con aeromobili di tipo DC8-B707 o di capienza simile.

4. La compagnia aerea designata di ciascuna Parte Contraente può, per sua comodità, effettuare scali nel punto/i intermedio in un punto/i al di là del territorio dell'altra Parte Contraente, diversi da quelli specificati nella tabella delle rotte. Tuttavia, non le sarà permesso di esercitare diritti di traffico tra questo o questi punto/i e il punto nel territorio dell'altra Parte Contraente, salvo che questi diritti non le siano stati precedentemente concessi dalle Autorità Aeronautiche dell'altra Parte Contraente.